



Contributi d'investimento per grandi impianti idroelettrici

Scheda informativa

Versione 3.0 del 1° maggio 2020

1. Premessa e obiettivi

Nell'ambito della revisione totale della legge sull'energia, approvata dal Popolo svizzero il 21 maggio 2017, è stato deciso di promuovere con un contributo d'investimento le nuove costruzioni, il rinnovamento e l'ampliamento di grandi impianti idroelettrici.

La presente scheda informativa risponde alle domande più frequenti dei gestori e dei responsabili di progetto.

2. FAQ

2.1 Per quali tipologie di grandi impianti idroelettrici si può richiedere un contributo d'investimento secondo il nuovo articolo 24 della legge sull'energia?

Per nuovi impianti come anche per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli i gestori di grandi impianti idroelettrici con una potenza maggiore a 10 MW_{br} (potenza meccanica lorda media) possono beneficiare di un contributo d'investimento.

2.2 Quando possono un ampliamento o un ingrandimento essere ritenuti considerevoli?

Un ampliamento è ritenuto considerevole se, mediante misure costruttive, rispetta uno dei criteri elencati nell' art. 47 cpv. 1 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEN). Ingrandimenti considerevoli sono ritenuti tali se rispettano entrambi i criteri (lett. a e b) dell'art. 47 cpv. 2 OPEN.

2.3 Come viene distinta una centrale avente diritto a un contributo in un sistema di centrali connesse tra loro?

Un contributo di investimento può essere richiesto per un impianto che, secondo la definizione data alla cifra 1.1 dell'allegato 1.1 OPEN, è inteso come impianto tecnico autonomo. Impianti che fanno uso di una medesima componente principale (presa d'acqua, bacino, condotta a pressione ecc.) non sono considerati, di regola, come impianti tecnici autonomi. Anche centrali poste in successione in un canale non sono ritenute autonome, se l'esercizio di una centrale può avere un effetto importante su quello di un'altra centrale (es. tramite la messa fuori esercizio, limitando la portata di acqua ecc.).

Domande riguardanti la distinzione degli impianti possono essere rivolte all'UFE prima dell'invio della richiesta di contributo.



2.4 A quanto ammonta il contributo d'investimento?

Il contributo d'investimento ammonta in linea di massima al 35 per cento dei costi d'investimento computabili per nuovi impianti e per ampliamenti considerevoli degli impianti; qualora a seguito di misure costruttive che possono permettere di accumulare una quantità di energia aggiuntiva pari ad almeno 10 GWh, il contributo potrà raggiungere il massimo del 40 per cento dei costi d'investimento computabili. Il contributo di investimento per rinnovamenti ammonta al massimo al 20 per cento dei costi di investimento computabili.

Il contributo d'investimento non potrà tuttavia superare i maggiori costi non ammortizzabili (CNA). Questo significa che il contributo corrisponde al massimo al 35 (40) per cento rispettivamente al 20 per cento dei costi d'investimento computabili ma al massimo al 100 per cento dei CNA.

2.5 Su quale base vengono calcolati i contributi d'investimento?

La determinazione dei contributi d'investimento si basa sul Discounted Cashflow Model (metodo DCF). Il metodo DCF permette di valutare gli investimenti a lungo termine. A questo riguardo, tutti i flussi futuri di denaro vengono scontati e sommati in un determinato momento. Se il valore netto risultante da tale calcolo è negativo, vale a dire in presenza di maggiori costi non ammortizzabili (CNA), i gestori possono richiedere un contributo d'investimento.

Per determinare i CNA, oltre all'investimento necessario, occorre indicare anche i costi ricorrenti e l'evoluzione futura dei prezzi (cf. art. 61 ss. OPEn).

Il metodo di calcolo del tasso d'interesse calcolatorio è analogo a quello previsto dalla regolamentazione della rete elettrica (secondo l'OAEI). Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), ovvero l'Ufficio federale dell'energia (UFE), fissa il tasso d'interesse calcolatorio ([WACC](#)) da applicare.

Per il calcolo dei CNA, l'UFE mette a disposizione la tabella Excel – CNA-FLEX / CNA-INFLEX – ([link](#)), che tiene in considerazione lo scenario dei prezzi dell'elettricità. Essi si basano sui modelli utilizzati nel settore e vengono aggiornati di anno in anno. Il modello di calcolo CNA-FLEX / CNA-INFLEX viene anch'esso aggiornato ogni anno. Per il calcolo del CNA è da utilizzare la versione del modello in vigore il giorno di riferimento (cf. cifra 2.6).

Il calcolo del CNA si basa in linea di principio sullo scenario dei prezzi e sui tassi di interessi (WACC) in vigore al momento della decisione (compreso il profilo di produzione a prezzo ottimizzato per impianti flessibili) e può dunque divergere da quello calcolato secondo lo scenario dei prezzi al momento dell'invio della domanda.

2.6 Quale file Excel devo utilizzare

Per impianti con un profilo di produzione non flessibile è possibile utilizzare il file CNA-INFLEX, che è scaricabile dal seguente sito: [link](#). Per tutti gli ulteriori impianti è necessario utilizzare il file CNA-FLEX. Quest'ultimo è ottenibile – qualora sussista un nesso con un progetto concreto – inoltrando all'UFE la dichiarazione di riservatezza ([link](#)) debitamente firmata.



In seguito alla ricezione della dichiarazione di riservatezza, L'UFE mette a disposizione il file CNA-FLEX mediante una piattaforma elettronica idonea. La persona responsabile conformemente alla dichiarazione di riservatezza riceve quindi un link di registrazione. Dopo aver effettuato la verifica dei dati di registrazione (E-mail e nr. telefono portatile) l'UFE informa la persona responsabile che può pertanto scaricare il file CNA-FLEX.

L'UFE mette a disposizione il metodo di calcolo e la sua versione aggiornata annualmente per i gestori che hanno firmato una dichiarazione di riservatezza per il proprio impianto (cfr. cifra 2.5 e 2.10).

2.7 A chi devo presentare la domanda di contributi d'investimento?

La domanda deve essere presentata all'Ufficio federale dell'energia (UFE) per iscritto (Ufficio federale dell'energia UFE; Contributi di investimento per i grandi impianti idroelettrici, Sezione Forza idrica, 3003 Bern) o in via elettronica sulla piattaforma PrivaSphere ([PrivaSphere](#)).

I moduli possono essere scaricati al sito dell'UFE al link seguente: [link](#)

Le domande incomplete non vengono prese in considerazione.

2.8 Quando posso richiedere un contributo d'investimento?

La domanda può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione (art. 53 cpv. 2 OPEn). Assieme al permesso di costruzione dev'essere inviato anche l'attestazione di passaggio in giudicato dell'autorità competente.

I lavori di costruzione possono essere iniziati soltanto dopo che l'UFE ha dato la propria garanzia; altrimenti non viene concesso alcun contributo di investimento (cfr. art. 28 LEn). L'UFE può autorizzare un anticipo dei lavori nei casi debitamente giustificati (cfr. cifra 2.12).

2.9 Qual è l'ordine di presa in considerazione delle domande?

I fondi per i contributi d'investimento per i grandi impianti idroelettrici sono assegnati a cadenza biennale. Tutte le domande presentate entro un determinato giorno di riferimento vengono valutate in base ai requisiti in vigore. Il primo giorno di riferimento è il 30 giugno 2018. Le ulteriori date di riferimento sono regolamentate dall'art. 51 cpv. 2 OPEn.

Se non è possibile prendere in considerazione tutte le domande presentate entro il giorno di riferimento, le domande per impianti nuovi o ampliati avranno la precedenza sulle domande di rinnovamento. Tra le domande per un contributo d'investimento per impianti nuovi e ampliati si darà la priorità ai progetti che vanteranno una produzione supplementare maggiore in rapporto al contributo d'investimento. Per i progetti in cui, grazie ai lavori di costruzione, aumenta lo stoccaggio dell'energia, questa viene aggiunta nel calcolo della produzione supplementare.

Le domande presentate dopo il giorno di riferimento possono essere prese in considerazione solo se le risorse disponibili per i due anni non sono ancora esaurite (art. 51 cpv. 3 OPEn).



2.10 Cosa succede con le domande non prese in considerazione?

Le domande per gli impianti che non possono essere prese in considerazione vengono sottoposte di volta in volta a una nuova valutazione nei giorni di riferimento successivi insieme alle nuove domande.

Per la nuova valutazione occorre aggiornare l'incarto della domanda. Ciò interessa in particolare il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili con il tasso WACC aggiornato e lo scenario dei prezzi attuale e, nel caso di impianti flessibili, il profilo di produzione ottimizzato dal punto di vista dei prezzi (cf. cifra 2.5).

2.11 Con il contributo d'investimento viene indennizzato il plusvalore ecologico della mia produzione di energia elettrica?

No. Il plusvalore ecologico non è indennizzato con il versamento di un contributo d'investimento. Contrariamente al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, il plusvalore ecologico può essere venduto sotto forma di garanzia di origine (GO) a un'azienda di approvvigionamento energetico, trattato alla borsa dell'energia elettrica o utilizzato in proprio. La GO non è rilevante per il contributo di investimento e non viene presa in considerazione nel modello CNA-FLEX e CNA-INFLEX.

2.12 Posso avviare i lavori di costruzione al mio impianto prima di ottenere la conferma del contributo d'investimento da parte dell'UFE?

No. Per ottenere un contributo d'investimento i lavori di costruzione devono essere avviati solo dopo l'accordo del contributo da parte dell'UFE. Previa domanda, l'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori, se attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti (cf. cifra 2.8). L'autorizzazione non dà alcun diritto a un futuro contributo d'investimento.

2.13 Il mio impianto è già in esercizio. Posso ugualmente beneficiare di un contributo d'investimento?

No. I grandi impianti idroelettrici esistenti possono richiedere un contributo d'investimento solo per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli.

2.14 Quali costi non sono computabili?

Non sono computabili i costi remunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure inerenti alla protezione delle acque. Si tratta delle misure di cui all'art. 83a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC) e all'art.10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP).

2.15 Come vengono determinati i contributi d'investimento per impianti con produzione a ciclo chiuso?

In virtù dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LEne le centrali di pompaggio(-turbinaggio) non possono beneficiare di un contributo d'investimento. Per centrali idroelettriche con produzione unicamente a ciclo chiuso non sussiste quindi diritto a contributi.

Lo scopo della disposizione è di promuovere esclusivamente la produzione di energia da afflussi naturali (compresa l'acqua fornita da pompe di alimentazione). Centrali idroelettriche con bacino di carico e/o ad acqua fluente (entrambi alimentate da afflussi naturali), le quali sono inoltre in grado, come le centrali



di pompaggio-turbinaggio, di produrre a ciclo chiuso, possono di conseguenza richiedere un contributo d'investimento solo per la produzione da afflussi naturali.

Per il calcolo dei contributi d'investimento concernenti le suddette centrali idroelettriche non vengono considerati i costi e i ricavi della produzione a ciclo chiuso. In linea di massima non sono computabili i costi per gli elementi dell'impianto utilizzati esclusivamente per la produzione a ciclo chiuso (ad es. pompe di circolazione). Per gli elementi dell'impianto utilizzati sia per la produzione da afflussi naturali che per la produzione a ciclo chiuso (ad es. bacini di carico, condotte forzate, turbine, edifici), tali costi sono computabili proporzionalmente.

Analogamente, quindi, i costi d'approvvigionamento dell'energia elettrica per le pompe di circolazione non possono nemmeno essi essere rivendicati nella richiesta dei contributi d'investimento. Nel ricavo si tiene conto solamente della produzione da afflussi naturali tenendo conto del profilo ottimizzato, senza tenere conto del pompaggio.

La ripartizione deve essere effettuata per ciascun progetto dal richiedente. La potenza delle turbine di uso comune deve essere dichiarata e giustificata solo per la produzione da afflussi naturali (T_z). L'UFE parte dal presupposto che per impianti di produzione esclusivamente a ciclo chiuso persista un rapporto simmetrico tra la potenza delle pompe e quella delle turbine. Di solito per i costi computabili proporzionalmente è perciò determinante il rapporto fra T_z / P_u (P_u corrisponde alla potenza della pompa di circolazione). Deroghe da questa procedura devono essere spiegate. L'UFE si incarica di appurare la credibilità delle spiegazioni. In casi giustificati è lecito servirsi di un altro rapporto adeguato, il quale deve essere a sua volta spiegato e motivato.

Raccomandiamo di chiarire le questioni relative al pompaggio e turbinaggio (definizioni, allocazione, documentazione, ecc.) con l'UFE prima di presentare la domanda, al fine di evitare oneri superflui.

3. Basi legali

- Legge del 30 settembre 2016 sull'energia: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20121295/index.html>
- Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162947/index.html>

4. Ulteriori domande

Il BFE o l'ufficio esterno incaricato della valutazione delle domande di contributo d'investimento rispondono volentieri alle vostre domande. Queste sono da inviare all': Ufficio federale dell'energia, Sezione idrica, 3003 Berna, oppure all' indirizzo seguente:

E-Mail: IB-WK@bfe.admin.ch, Telefono ufficio esterno: (0)43 444 69 29.